



**COMUNE DI PRIGNANO s/S**

PROVINCIA DI MODENA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N. 23 del 05/03/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 12:30 in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
FANTINI MAURO	SINDACO	X	
TERNELLI MAURO	VICE SINDACO	X	
GIBERTI CRISTIAN	ASSESSORE	X	
MARCHETTI GIULIANA	ASSESSORE	X	
BABELI CHIARA	ASSESSORE	X	

Presenti: 5

Assenti: 0

Sono presenti nella sede municipale il Sindaco e l'Assessore Giberti; Il Vice Sindaco Ternelli, l'Assessore Marchetti e l'Assessore Babeli in Videoconferenza;

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario Comunale di cui all'art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto:

- e' stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale da consentire l'effettiva partecipazione dei componenti la Giunta del Segretario Comunale alla riunione;
- e' stato effettuato l'appello nominale in avvio di seduta verificando "a video" l'identità dei componenti;
- e' stato ripetuto l'appello ogni volta che la Giunta ha affrontato un nuovo punto all'ordine del giorno per accertarsi dell'esistenza e della qualità della connessione;
- la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al termine è stato dichiarato l'esito della votazione;

al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale in sede

Assume la Presidenza Mauro Fantini

Nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2022**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale, così come istituito e regolamentato con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 05/03/2021 ;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, con il quale:

- è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
- è stato autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2022; (decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228,

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021, n.228 , disposizioni urgenti in materia di termini legislativi , con il quale:

- è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022 ;
- è stato autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 maggio 2022;

VISTA la legge 30/12/2021 n. 234 "Legge di bilancio 2022";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

VISTE le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) per i motivi esposti in premessa, di confermare per l'anno 2022 le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI DARE ATTO che l'efficacia della presente deliberazione, relativa all'anno 2022, decorre dal 01.01.2022, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 2006;

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2022

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco  
Mauro Fantini

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Roberta Vitale

***Atto firmato digitalmente***

***Atto firmato digitalmente***

---